



Il datore di lavoro risponde a titolo di colpa per lo stress lavorativo

Il datore è responsabile per i danni causati al lavoratore dal troppo stress subito in ambiente lavorativo, anche se gli atti che hanno causato la lesione non integrano la fattispecie del mobbing.

Il principio è affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2084 del 19 gennaio 2024 secondo cui al fine di imputare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un "unificante comportamento vessatorio", ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.

Secondo i giudici della Cassazione, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova.

Invero, la giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai

SOMMARIO

- Il datore di lavoro risponde a titolo di colpa per lo stress lavorativo
- Mancato pagamento indennità vigilanza Scalo
- Certificazioni mediche e medicina fiscale
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto
- Accesso dell'Autorità di P.S. e Forze di Polizia al nuovo servizio (ANPR) del Ministro
- Aggiornamento trattamento economico dei Vice Ispettori, ordinari e tecnici, immessi in ruolo a dicembre 2023
- Effetti della incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
- Missioni in territori nazionali
- Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato
- Permessi per sostenere esami

sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che il datore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468).

Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro grava sul dipendente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.

Inoltre, come ricordato da Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291, l'obbligo datoriale di "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" include anche l'obbligo della adozione di ogni misura "atipica" diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (v. anche Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).

Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, *straining*, bum out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale, sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale. (Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).

Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un "unificante comportamento vessatorio", ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come consentire, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291- Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692).

Nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto "lampante la contraddittorietà della motivazione della Corte di merito territoriale, dal momento che nel provvedimento si legge che è "pacifico fra le parti che il ricorrente abbia sofferto di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depressivo, scaturito dallo stress lavoro-correlato".

Da un lato, quindi, il Giudice di appello ha valorizzato il disturbo scaturito dallo stress lavoro-correlato, dall'altro, ha del tutto svalutato la domanda del lavoratore ricondotta alla violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Secondo la Cassazione, il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'espletamento dell'attività lavorativa non ha l'onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza. Al contrario, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 29 marzo 2022, n. 10115).

In conclusione, una volta accertato il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra i due elementi, il diritto al risarcimento del danno non è eludibile.

Mancato pagamento indennità vigilanza Scalo



Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro delle Economie e delle Finanze il 14 marzo 2024 dalla Segreteria Nazionale:

"...tutte le Segreterie provinciali SIULP denunciano il mancato pagamento dell'indennità di vigilanza scalo, a decorrere dal mese di gennaio 2023, dovuta a seguito dell'impiego del personale della Specialità Polfer in ambito dei servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie.


La competente Direzione, in più di una occasione, ha rappresentato la propria condivisione circa il diritto al pagamento rappresentato dai poliziotti per il tramite della scrivente O.S. ritenendo che i servizi per i quali l'indennità è dovuta rappresentano uno dei cardini dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione per rendere le stazioni ferroviarie luoghi sicuri per i passeggeri e tutti coloro che vi accedono.

Le contabilità sono state già predisposte, controllate e inviate all'Ente convenzionato che, nel riscontrare l'avvenuta ricezione, ha anche assicurato di aver effettuato il versamento sul capitolo predisposto del Suo Dicastero al fine di girare le somme al Ministero dell'Interno.

Premesso quanto sopra la preghiamo di valutare attentamente ogni possibile azione per dare corso allo storno delle somme ricevute dall'Ente FF.SS. necessario per il pagamento della suddetta indennità ai singoli beneficiari nonché per evitare l'apertura di un contenzioso amministrativo e frenare le spontanee manifestazioni di proteste già più volte preannunciate dagli interessati.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'attenzione che rivolge alle donne e agli uomini del nostro Comparto, restiamo in attesa di un cortese positivo riscontro cogliendo l'occasione per rinnovarle sentimenti di elevata stima e inviarle cordialissimi saluti".

Certificazioni mediche e medicina fiscale



Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 12 marzo 2024 dalla Segreteria Nazionale in risposta alla [nota del 21 settembre 2023](#) di pari oggetto:

"... il 21 settembre scorso è stata inviata la nota, che a ogni buon fine si allega, con la quale si chiedevano urgenti e definitivi chiarimenti in merito alla mancata applicazione al personale della Polizia di Stato del DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, con riferimento alle competenze del polo unico INPS per le visite fiscali.

Nella nota si evidenziava come, a seguito di un accesso agli atti richiesto in data 26 luglio 2023, questa O.S. avesse acquisito una copiosa documentazione costituita da circolari e note relative alla corrispondenza con uffici periferici, riguardanti la materia delle visite fiscali per i lavoratori della Polizia di Stato, da cui emergeva l'intento di pervenire, dopo un confronto con l'INPS, alla formulazione di un'apposita disciplina regolatoria per rendere applicabile ai lavoratori della Polizia di Stato la disciplina prevista dall'art. 18 D.Lgs. 75/2017, che attribuisce al Polo Unico INPS, in via esclusiva il compito di eseguire accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia nel settore pubblico e sia privato, sulla base di previsioni legislative, confermate, peraltro, dalla Ragioneria Generale dello Stato attraverso la circolare del 25 marzo 2019.

Trattandosi di una necessità ineludibile, atteso che la stessa INPS con il messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019 ha chiarito che il personale della Polizia di Stato, al pari di quello delle altre amministrazioni del comparto sicurezza, debba considerarsi assoggettato alla normativa sul polo

unico di medicina fiscale, non si comprendono le ragioni della persistenza di un atteggiamento reticente e dilatorio da parte di codesta Amministrazione che serba un insopportabile silenzio anche rispetto all'attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche, in attesa delle quali non appare più sostenibile la tesi dell'esclusiva competenza dei servizi sanitari interni in materia di medicina fiscale, come invece affermato nella nota del Servizio Ordinamento n. 333-ORD/prot.n.2596 in data 5 luglio 2022.

Alla questione della trasmissione telematica dei certificati medici è collegata quella ancor più dirimente dell'attuazione dei precetti legislativi che riguardano la protezione dei dati personali dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli sensibili e alla conformità, al rispetto della privacy, dell'attuale procedura relativa alla trattazione dei dati sanitari e all'obbligo di indicare anche la diagnosi nei certificati medici trasmessi dal personale.

Riteniamo intollerabile il ricorso a richiami assolutamente inconferenti per giustificare la circolazione, all'interno dei nostri uffici, di certificazioni mediche, richieste al personale in occasione di assenza per malattia, contenenti oltre alla prognosi anche la diagnosi e la loro annotazione negli atti matricolari o "in appendice" agli stessi.

Non è concepibile che il dipendente che si assenti per curare una disfunzione sessuale o a causa di un ciclo mestruale debba renderne edotta l'amministrazione attraverso la pubblicità di un dato tanto delicato quanto assolutamente irrilevante per la gestione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, facciamo appello alla sensibilità che Ella ha sempre dimostrato rispetto all'esigenza di evitare al personale, situazioni di disagio derivanti dal fatto di dover rendere note vicende personali concernenti lo stato di salute, che di per sé sono già fonte di difficoltà a livello emotivo e psicologico.

Inoltre, e non ultima, vogliamo ribadire l'esigenza di riconoscere la dovuta considerazione al ruolo della prima organizzazione sindacale del Comparto Sicurezza atteso che, a circa sei mesi di distanza, si registra l'assenza di risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltrata ai responsabili di ben tre uffici del Dipartimento della P.S..

Infine, sempre in relazione alla trattazione dei dati sensibili, si fa presente che, in ultimo, l'Amministrazione ha aggravato la situazione autorizzando l'inserimento nel sistema MipgWeb/Pec delle certificazioni sanitarie, evidenziando macroscopiche criticità sotto il profilo del rispetto della privacy e della violazione della riservatezza con riferimento, in particolare, proprio ai dati diagnostici ultra sensibili presenti nei certificati medici che i singoli dipendenti sono costretti a scannerizzare ed a trasmettere attraverso messaggi di posta elettronica che, una volta inseriti nel sistema, hanno una visibilità generale risultando accessibili anche a personale non abilitato alla trattazione di dati sanitari.

Tanto premesso, si prega di favorire l'urgente e rapido riscontro alla nota di questa Segreteria datata 21 settembre 2023".

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi in atto



Concorso interno, per titoli, per 147 posti nella qualifica di vice sovrintendente, indetto con decreto del 4 novembre 2023: domande presentate: 18294
I lavori della commissione hanno avuto inizio ni data 1febbraio 2024.

Sono state effettuate n. 1 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 2962 candidati.

Aggiornamento al: 29 febbraio 2024.

Accesso dell'Autorità di P.S. e Forze di Polizia al nuovo servizio (ANPR) del Ministero



Facendo seguito alla nota 555/V-RS/Area2^/01/96 prot. 0014774 del 25 ottobre 2023, fornita in risposta alla nostra richiesta pubblicata sul n. 44/2021 del 6 novembre 2021 di questo notiziario Flash, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della P.S. ha rappresentato che lo schema di convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stato rielaborato tenendo conto delle valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali, al quale verrà, a breve, sottoposto il nuovo testo

per la definitiva approvazione.

Aggiornamento trattamento economico dei Vice Ispettori, ordinari e tecnici, immessi in ruolo a dicembre 2023



Dando seguito alle nostre corrispondenti sollecitazioni circa i tempi previsti per l'adeguamento dello stipendio dei Vice Ispettori, tecnici e ordinari, immessi in ruolo lo scorso mese di dicembre, ci è stato assicurato che sono in corso di elaborazione i dati che dovranno essere inviati a NOIPA. I tempi tecnici, ci è stato spiegato, sono condizionati dal perfezionamento dei decreti giuridici delle singole posizioni, che sono comunque in avanzato stato di definizione. Pertanto, si prevede che l'allineamento retributivo avverrà con la prossima mensilità di aprile.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Effetti della incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro



Un nostro affezionato lettore, in pensione per anzianità contributiva, ci chiede chiarimenti in relazione alla possibilità di cumulare un reddito con la propria pensione. Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. L'INPS ha pubblicato il 30 gennaio 2024 un comunicato stampa in cui ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, sono previsti la sospensione della pensione e il recupero

delle mensilità pagate indebitamente.

Nello stesso comunicato stampa vengono riepilogati i casi di incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro subordinato. In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L'Istituto provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.






La normativa stabilisce un'eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all'attività svolta nei mesi dell'anno precedente la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

www.sagifin.com

il prestito è

si sagifin[®]
finanziamenti

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

- 5 motivi per sceglierci
-  **CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA**
 -  **FIRMA CONTRATTO A DISTANZA CON SPID**
 -  **IL FINANZIAMENTO NELLA TUA CITTÀ**
 -  **ACCONTO IN 48 ORE SUL TUO CONTO**
 -  **ASSISTENZA POST-LIQUIDAZIONE**

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agenzia di Attività Finanziaria iscritta al Registro Imprese di Roma n° A11974 - PISA 00221031215 iscritta da un rapporto contrattuale di intermediazione con Dinamica Retail S.p.A. (Interim, Inc. of Abax degli intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, al n. 185) a cui il Consumatore può disconsigliatamente rivolgersi per svolgere attività di struttura del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Missioni in territorio nazionale



Con [circolare n.111-UIC/prot.0001879 del 12 marzo 2024](#) il Dipartimento della P.S. ha emanato istruzioni in ordine al trattamento economico relativo ai servizi fuori sede che comportano un rilevante impegno economico.

Nel premettere che le attività di analisi compiute dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, mettono in evidenza alcune criticità che richiedono una ottimizzazione delle procedure di spesa, la circolare fa presente che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria provvederà a determinare i budget annuali del fondo missioni da assegnare agli Uffici centrali e territoriali e a verificare,

con cadenza trimestrale, il consumo, provvedendo, laddove riscontrato, a segnalare all'Ufficio interessato un andamento della spesa la cui proiezione annuale potrebbe determinare un'eccedenza rispetto alla copertura prevista e stanziata.

Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa nei limiti previsti, la circolare invita i Dirigenti a promuovere tutte le opportune iniziative finalizzate ad un'accurata gestione, procedendo, in particolare:

- all'oculata valutazione delle trasferte, in relazione alla loro obbligatorietà ed inderogabilità;
- al costante monitoraggio bimestrale del consumo del budget annualmente assegnato;
- alla garanzia del rispetto dei tempi di presentazione della documentazione relativa alla missione, entro 7 giorni dalla conclusione del servizio fuori sede, procedendo contestualmente al recupero delle somme anticipate in quantità superiore alle spese sostenute, escludendo qualsiasi rateizzazione.

Il rispetto della tempistica indicata relativa ai rimborsi ha lo scopo di consentire all'organo competente di avere cognizione del reale impegno della spesa nonché della corrispondente necessità di provvedere ad ulteriore erogazione di liquidità per garantire l'emissione di anticipo costante al personale impiegato in missione.


Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato



La DAGEP ha comunicato che sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso, con relativo avviso sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, è pubblicato il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in

servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023.

Permessi per sostenere esami



Alcuni nostri iscritti ci chiedono quanti giorni di "permesso studio" si possono chiedere quando nella stessa giornata si devono sostenere 2 esami.

L'articolo 19 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 prevede che in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore, quattro giornate lavorative per ciascun esame, anche se la sovrapposizione riguarda solamente parte delle giornate per la preparazione degli stessi. Per fare un esempio: due esami nello stesso giorno, comportano la possibilità di

fruire di 8 giorni per la preparazione; due esami a distanza di due giorni uno dall'altro comportano la concedibilità sempre di 8 giorni di permesso, 6 dei quali dovranno necessariamente precedere il primo dei due esami.



Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il parco divertimenti di Gardaland con cui è stata rinnovata la convenzione che, come di consueto, permette agli iscritti SIULP di garantirsi i tagliandi d'ingresso ad un prezzo assai conveniente (con il 40% di sconto rispetto al prezzo ordinario) senza dover fare file, accedendo direttamente alla struttura.

La prossima stagione inizierà il 23 marzo:

Contattare la propria struttura provinciale per maggiori dettagli